

Modifiche allo Statuto

Il XXVII Congresso della Stampa Italiana, riunito a Chianciano Terme dal 27 – 31 gennaio 2015, stabilisce che le modifiche allo Statuto saranno discusse in una apposita sessione straordinaria da convocare entro l'anno 2015.

(Approvato con 247 voti favorevoli, 29 voti contrari, 6 astenuti).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO
(presentate al XXVII Congresso Fnsi di Chianciano 27-30 gennaio 2015)

CAPO I

Articolo 2

- al 19° rigo aggiungere: **“È, inoltre, ammessa l’iscrizione nella qualità di “aderenti”, di quanti svolgono l’attività propedeutica all’iscrizione all’Albo professionale. Gli aderenti non godono dell’elettorato attivo e passivo e sono tenuti al rispetto della disciplina sindacale e dei deliberati degli organi associativi nazionali e regionali “.**
(modifiche proposte dal Sindacato Giornalisti della Calabria)

CAPO XVI

Articolo 42

- al-10° rigo eliminare “e del Consiglio nazionale”.
- abrogare l’ultimo capoverso.
(modifiche proposte dal Sindacato Giornalisti della Calabria)

* * * * *

Testo articoli Statuto con le modifiche proposte in grassetto

Statuto

Articolo 29

Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di un numero di giornalisti professionali uguale al numero delle delegazioni regionali, nonché di cinque giornalisti collaboratori.

I componenti professionali sono eletti dalle rispettive delegazioni regionali in misura di uno per ciascuna delegazione.

I componenti collaboratori sono eletti in sede congressuale dai delegati collaboratori.

Con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti effettivi sono eletti altrettanti supplenti professionali e collaboratori, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri effettivi nel caso di dimissioni o di impedimento permanente.

La nomina del Presidente (giornalista professionale), dei due vice-Presidenti (uno professionale, l'altro collaboratore) e del Segretario avviene nella seduta **d’insediamento** del Collegio.

Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri debbono risultare iscritti, da almeno dieci anni, all'Ordine dei giornalisti ed alle AA.RR.SS. federate e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti. **Nel**

caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri sia sottoposto a un procedimento disciplinare, in una qualsiasi fase istruttoria, non prende parte alle discussioni e alle votazioni in merito al suo caso.

Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri non possono ricoprire altre cariche federali o regionali.

La prima seduta sarà convocata dalla GE presso la FNSI ed è presieduta dal membro professionale eletto più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anagraficamente anziano e le nomine avverranno mediante votazioni a scrutinio segreto. Per la carica di Presidente e quella di Segretario vota l'intero Collegio. I due vice Presidenti sono eletti rispettivamente dai professionali e dai collaboratori. Risulteranno eletti alle varie cariche, i consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti + 1 dei presenti aventi diritto. In caso di parità, verrà nominato il consigliere più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anagraficamente anziano.

In caso di vacanza del rappresentante, sia effettivo che supplente, di una ARS il Collegio nazionale dei probiviri sarà integrato con un membro eletto dal Consiglio direttivo della ARS interessata.

Chi è assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Collegio decade automaticamente dall'incarico e viene sostituito secondo le modalità previste dai commi precedenti.

(modifiche proposte dal Collegio Nazionale dei Probiviri)

Articolo 30

Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:

- a) dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
- b) riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
- c) su richiesta del giornalista ricorrente, **della controparte** o d'ufficio, affidare ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;
- d) formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.

Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio.

(modifiche proposte dal Collegio Nazionale dei Probiviri)

Articolo 31

Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono:

- a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

L'esecuzione delle anzidette sanzioni è demandata, tramite **comunicazione scritta della GE**, ai Consigli direttivi delle AA.RR.SS. e dei Gruppi di specializzazione competenti.

Il ricorso contro l'ammissione negli elenchi degli iscritti, così come prevista nell'art.2 del presente Statuto, non ha effetto sospensivo.

(modifiche proposte dal Collegio Nazionale dei Probiviri)

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO

Articolo 3

La FNSI ha i seguenti compiti:

- a) difendere la libertà di stampa e d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- b) favorire la partecipazione dei giornalisti ai compiti decisionali nelle rispettive aziende e difendere la loro autonomia sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro;
- c) affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;
- d) rappresentare gli iscritti sul piano nazionale, stipulare i contratti collettivi di lavoro e, in collaborazione con le AA.RR.SS. e con i Comitati e i Fiduciari di redazione, svolgere tutte le azioni necessarie a garantirne l'applicazione; promuovere la rioccupazione dei colleghi senza lavoro;
- e) perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti, anche attraverso la Commissione per le pari opportunità, istituita dalla GE, per una concreta attuazione di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), anche in osservanza della legge 125/1992; favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della Federazione;
- f) tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la commissione per il lavoro autonomo, chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale;
- g) valorizzare, difendere e aggiornare le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione. ~~Ciò anche a mezzo del "Centro di Studi e Documentazione sul Giornalismo";~~

h) favorire lo studio e la conoscenza del giornalismo italiano anche attraverso la partecipazione alla “Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi”, istituita dagli enti della categoria;

i) rivendicare, anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, la tutela del titolo professionale degli iscritti e ogni funzione di ricerca, elaborazione e controllo della comunicazione di notizie, comunque diffuse, compresi gli uffici stampa di enti pubblici o di aziende private, qualunque sia il mezzo tecnologico o la forma di impresa, promuovendo il necessario aggiornamento specialistico;

j) collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI), con la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) e il Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani per lo sviluppo, la realizzazione e il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantire, anche attraverso energiche azioni, l'autonomia funzionale e finanziaria dell'INPGI, della gestione separata, della CASAGIT e del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani;

k) costituire, per la migliore tutela dei compiti di cui ai punti precedenti, il Coordinamento operativo tra gli enti di categoria (Cnog, Inpgi, Casagit e FPCGI) presso la sede federale;

l) promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale. A tal fine la FNSI aderisce alla Federation Internationale des Journalistes (Bruxelles).

D)

Articolo 9

Modificare come segue il 1° capoverso: Il congresso nazionale è costituito da 208 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti tra gli iscritti alle AA.RR.SS.. Quale espressione del vincolo federativo ciascuna AA.RR.SS. – quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1000 – ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 2 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da 1 delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.

Aggiungere dopo il 3° capoverso il seguente testo: “In presenza di resti pari il delegato è assegnato all'Associazione che ha ottenuto il minor numero di delegati”.

P)

Articolo 16

Sostituire come segue il 2° comma: Il CN è costituito, oltre che dal Segretario Generale, da 70 giornalisti professionali e da 23 giornalisti collaboratori

Modificare come segue il 3° comma:

Fanno parte del CN:

- a.i giornalisti che hanno la rappresentanza legale o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
- b.22 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
- c.i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
Aggiungere: “nel caso di due o più liste ottengano lo stesso resto il consigliere non attribuibile con i resti sarà attribuito alla lista il cui primo dei non eletti abbia i criteri di anzianità previsti dal comma 7 dell’art. 9 dello Statuto”;
- d.un giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni.

Roma, 26 luglio 2016